

Prot. N. 490/18  
Risposta al foglio N. ....

Mantova, li 6 Marzo 2018

LETTERA CIRCOLARE N. 4/18

A TUTTI GLI ISCRITTI  
Loro Sedi

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: CREDITI NECESSARI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Il Consiglio Nazionale Ingegneri sta eseguendo l'aggiornamento annuale (2017) dell'Anagrafe nazionale dei Crediti Formativi Professionali (CFP) posseduti da tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Sarà quindi possibile che alcuni professionisti non siano in regola con i requisiti minimi. Si ricorda infatti che **per poter esercitare la professione è necessario essere in possesso di almeno 30 CFP**.

La libera professione di Ingegnere, per quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPR n. 137/2012, viene definita "professione regolamentata" e pertanto sottoposta ad obbligo di formazione e aggiornamento ed al mantenimento dei requisiti minimi corrispondenti.

Si invita pertanto a voler verificare la propria posizione sul sito [www.mying.it](http://www.mying.it) e a voler provvedere di conseguenza nel caso di CFP insufficienti (ad esempio con l'invio dell'autocertificazione, con la frequenza di corsi/seminari anche presso altri Ordini Ingegneri, ecc.). A questo proposito si ricorda che è ancora possibile, entro il 31 Marzo p.v., compilare l'autocertificazione per il rilascio dei 15 CFP dovuti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nell'anno 2017.

Si invita inoltre a voler prendere attenta visione delle Nuove Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018, che normano e chiariscono tutta l'attività legata alla formazione, pubblicate anche sul sito dell'Ordine.

Si ricorda infine che l'articolo 12 del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" stabilisce che qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto l'obbligo di aggiornamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Ad ulteriore chiarimento si ribadisce che il deferimento al Consiglio di Disciplina riguarderà **ESCLUSIVAMENTE** i colleghi per i quali sarà accertato lo svolgimento dell'attività professionale senza i necessari crediti formativi. Nessuna sanzione sarà applicata a coloro che, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti, non esercitano la "professione regolamentata", in quanto in tal caso non sussiste l'obbligo dell'aggiornamento professionale continuo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Ing. Giuditta Squassabia



IL PRESIDENTE  
Ing. Claudio Rocca